

DELIBERA N. 117/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
PUBBLISOLE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEROMAGNA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 e 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 1/2023 -
PROC. 09/23/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, nel corso di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali regionali, ha accertato, con verbale n. 1/2023 - Proc. N. 1.10.22/1 del 14 febbraio 2023, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2023 - Proc. n. 1.10.22/1 del 14 febbraio 2023, ha contestato alla società Pubblisole S.p.A., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleromagna*", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 per aver trasmesso in data 10, 11, 12 e 14 ottobre 2022, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, nonché prive della prescritta dicitura "*pubblicità*".

2. Deduzioni della società

La società Pubblisole S.p.A. - cui il citato atto Contestazione n. 1/2023 Proc. n. 1.10.22/1 del 14 febbraio 2023 è stato notificato in data 15 febbraio 2023 - con nota prot. CRC Emilia Romagna n. 4937.E del 27 febbraio 2023 e nel corso dell'audizione svoltasi in data 8 marzo 2023 ha rappresentato quanto segue:

- per quanto riguarda la trasmissione del giorno 10 ottobre 2022, non si riscontrano anomalie in quanto sull'emittente "*Teleromagna*", dalle ore 10:29:48 alle ore 10:59:53, è andata in onda una televendita regolarmente annunciata ai telespettatori tramite un cartello fisso iniziale con tutti i dati di riferimento della società venditrice Magicsan S.r.l. e recante la prescritta dicitura "*televendita*" che permane per l'intera durata della trasmissione fino alla chiusura segnalata da un apposito cartello;

- per quanto riguarda le trasmissioni dell'11, 12 e 14 ottobre 2022 in contestazione, si è trattato certamente di un erroneo funzionamento del *software* che non ha caricato la scritta "*pubblicità*"; al riguardo si rappresenta che il *software* identifica la categoria merceologica del prodotto che va in onda previa apposizione di un determinato *tag* ("*spot*") e nel caso specifico l'operatore, nell'inserire il filmato pubblicitario, non lo ha categorizzato come *spot*, determinando l'errore del *software* che non ha conseguentemente applicato in sovrapposizione la prescritta dicitura: si è trattato, in sostanza, di un mero errore materiale e in proposito la società si impegna a sensibilizzare e responsabilizzare il settore tecnico, onde evitare il ripetersi di simili errori.

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna - prendendo atto e riconoscendo già in sede di audizione che la televendita mandata in onda in data 10 ottobre 2022 risulta correttamente segnalata, mentre l'errata rilevazione dei fatti nell'atto di contestazione n. 1/2023 Proc. n. 1.10.22/1 del 14 febbraio 2023 è stata determinata da un errore di valutazione dovuto agli effettivi orari di messa in onda risultati sfalsati di alcuni secondi

nei sistemi di rilevamento del Comitato - in data 30 marzo 2023 ha deliberato di proporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Pubblisole S.p.A., per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP relativamente alle sole giornate dell'11, 12 e 14 ottobre 2022.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- il giorno 11 ottobre 2022, dalle ore 23:44:03 alle ore 23:45:13 "*Teleromagna*" ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva;

- il giorno 12 ottobre 2022 dalle ore 11:49:50 alle ore 11:50:20 e il giorno 14 ottobre 2022 dalle ore 11:48:18 alle ore 11:48:48, nell'ambito della trasmissione "*Musica Musica*" realizzata in collaborazione con Caffè Krimi, "*Teleromagna*" ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive relative al citato marchio, non adeguatamente distinte dalla programmazione in corso mediante apposita segnalazione acustica e/o visiva e senza l'inserimento della prescritta dicitura "*pubblicità*";

- come sostenuto dalla società Pubblisole S.p.A. e confermato dal CO.RE.COM. Emilia Romagna, le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione andate in onda su "*Teleromagna*" in data 10 ottobre 2022 risultano adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione e recano per tutta la loro durata la prescritta dicitura "*televendita*";

- la circostanza addotta dalla citata società - secondo la quale, riguardo alle trasmissioni dell'11, 12 e 14 ottobre 2022 in contestazione, la violazione sarebbe stata determinata da un'anomalia del *software* causata da un mero errore materiale dell'operatore addetto all'inserimento del filmato pubblicitario nel sistema di messa in onda - non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo di distinguere le comunicazioni commerciali audiovisive dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, nonché di inserire in modo chiaramente leggibile sul teleschermo la scritta "*pubblicità*". Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del

2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento dell'obbligo non può essere attribuito ad una inevitabile anomalia tecnica del sistema di messa in onda bensì, per espressa ammissione della società Pubblisole S.p.A, si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza dell'operatore addetto che non ha classificato correttamente il programma trasmesso causando il mancato inserimento sullo schermo della prescritta dicitura;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Pubblisole S.p.A. fornitore del servizio media audiovisivo "Telermagna", la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP limitatamente alle giornate dell'11, 12 e 14 ottobre 2022;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Pubblisole S.p.A. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso di ciascuna giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, tenuto conto anche della circostanza che l'illecito riscontrato nelle trasmissioni mandate in onda in data 12 e 14 ottobre 2022, essendosi verificato per la trasmissione di un messaggio pubblicitario relativo al medesimo marchio, è stato verosimilmente generato dallo stesso errore iniziale di classificazione da parte dell'operatore addetto al sistema di messa in onda.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2021, da cui si evidenziano ricavi pari a euro 4.397.524,00 (voce A1 del conto economico) e una perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni nei giorni 11, 12 e 14 ottobre 2022 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Pubblisole S.p.A. – P.iva 03362900403 - con sede legale in Cesena (FC), via dell'Arrigoni n. 120, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Teleromagna", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 117/23/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 117//23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba